

Proponente: 45.B
Proposta: 2021/708

del 30/04/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 750

del 10/05/2021

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI - AUTORIZZAZIONE EX Art. 105 DEL D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. AL SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE.
CIG 8364229C1D - CUI S00145920351201900097

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ~ con Decreto del Sindaco - PG n. 136579 del 11/07/2019 - sono state rimodulate le competenze dirigenziali a partire dal 15/07/2019 e ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- ~ con Deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 20 del 30/01/2020 – è stata approvata la macro struttura organizzativa dell'Ente;
- ~ con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente;
- ~ con il Decreto del Sindaco - PG n. 174343 del 29/10/2020 - è stato attribuito incarico dirigenziale *ad interim* al sottoscritto Ing. David Zilioli della responsabilità di direzione del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, ai sensi degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ~ che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità R.U.D. n. 524 del 01/07/2020, esecutiva in data 03/07/2020, costituente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stata indetta la procedura aperta, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati (in particolare servizi di recupero di cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti o deceduti sul territorio comunale, di raccolta, trasporto e smaltimento degli animali deceduti presso il canile/gattile comunali e delle salme di cani e gatti deceduti raccolte sul territorio comunale), per la durata di 36 mesi a partire presuntivamente dal 01/10/2020;
- ~ con Determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1058 del 23/11/2020 è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto triennale per il servizio di cui all'oggetto (CIG 8364229C1D - CUI S00145920351201900097) all'operatore economico "LA FENICE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, cap. 42122, Via Marzabotto n. 18, C.F. e Partita IVA n° 02893690350, per un importo complessivo pari ad euro 705.000,00 (di cui euro 0,00 per oneri di sicurezza ed euro 468.358,8 complessivi per costo della manodopera), oltre IVA.

Visto l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, il servizio che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- in data 29/04/2021, in atti al PG 2021/0098043, è pervenuta dall'impresa appaltatrice dei servizi di cui all'oggetto, "LA FENICE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F. e Partita IVA n° 02893690350,) istanza di autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico Ditta individuale BIGI MARA, Sede legale in 42024 - Castelnovo di Sotto (RE), Via Claudia,-73/A, (Partita IVA n° 02675730358) la gestione del servizio correlato di recupero animali sul territorio comunale, cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati, malati o deceduti (art. 5.5 del Capitolato Speciale

d'appalto), per un importo di euro 60.000,00, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza ed euro 19.980,00, per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta;

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove ha sede l'appalto;
- la quota servizi affidati in subappalto è pari al 8,51 % dell'importo contrattuale, e la percentuale di ribasso applicato dall'appaltatore non supera il limite del 40 %, nel rispetto dell'art. 10 del Bando-Disciplinare di Gara ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come si evince dalla Tabella 1 e come accertato dal Responsabile dell'Esecuzione;
- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INAIL_26594267 del 12/03/2021 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);
- l'operatore economico rientra nella categoria delle micro imprese e pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante corrisponderà direttamente il subappaltatore;
- il contratto di subappalto oggetto del presente atto rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2), sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013), poiché trattasi di servizio di importo superiore a € 50.000,00;
- in seguito alla consultazione telematica effettuata dalla scrivente Amministrazione l'operatore economico Ditta individuale BIGI MARA non risulta essere iscritto nella "white list" della Prefettura di Reggio Emilia.

Dato atto che, di conseguenza, la scrivente Amministrazione in data 29/04/2021 ha provveduto a richiedere il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), in atti Prot. N. PR_REUTG_Ingresso_0020741_20210429.

Considerato che, tuttavia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché dell'art. 3 del sopra citato Protocollo di Intesa sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, stante l'urgenza di procedere immediatamente all'autorizzazione del contratto di subappalto, risulti necessario e opportuno autorizzare il contratto di subappalto del servizio in oggetto, in pendenza dell'esito della richiesta informativa e con riserva di completare nel più breve termine i dovuti controlli di legge.

Ritenuto che, dall'esame della sopracitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per il servizio in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste ex lege.

Richiamati:

- gli artt. 2 e 3 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale PG 2011/7742, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, PG 2013/23050;
- il “Protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità” sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414.

Visti:

- l’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i..

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'impresa appaltatrice “LA FENICE” SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Reggio Emilia, cap. 42122, Via Marzabotto n. 18, C.F. e Partita IVA n° 02893690350 ad affidare in subappalto all’operatore economico Ditta individuale BIGI MARA, Sede legale in 42024 - Castelnovo di Sotto (RE), Via Claudia, 73/A, (Partita IVA n° 02675730358) la gestione del servizio correlato di recupero animali sul territorio comunale, cani randagi o vaganti, cani e gatti feriti, incidentati, traumatizzati, malati o deceduti, per un importo di euro 60.000,00, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza ed euro 19.980,00, per costi della manodopera, oltre IVA se dovuta;
- 2) di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di prendere atto che dell’operato del subappaltatore risponda solo e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 c.c..

Il Dirigente
Ing. David Zilioli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.